



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 10 DEL 15-03-2024

OGGETTO	Regolamento comunale per il funzionamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile. Approvazione (D. Lgs. 1/2018 - Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile - D.G.R. 400/2023).
----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di marzo alle ore 21:10, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla seduta risultano presente e assenti i seguenti consiglieri:

Narcisi Massimo	P	DE ANGELIS DOMENICO	P
Esposito Alessia	P	FELICIONI GIANNI	P
Ulissi Giacomo	P	CAIONI PIERLUIGI	A
Schiavi Luca	P	LEONETTI SARA	P
NERONI ARMANDO	A	MASCETTI FEDERICA	P
Teodori Marco	P	NARDINOCCHI FABRIZIO	P
GAGLIARDI RICCARDO	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza GAGLIARDI RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE CAPASSO PINA.

Il PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

X PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE (D. LGS. 1/2018 – DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – D.G.R. 400/2023).

Definisce il Sindaco, puntualizzando che si tratta di un regolamento che deve essere adeguato in base alla normativa sopravvenuta. Sunteggia i contenuti della proposta, esaltando il valore autonomistico del gruppo protezione civile.

INTERVENTI:

- Cons. Leonetti chiede di conoscere se si tratti di un gruppo attivo;
- Il Sindaco ribadisce il valore autonomo della struttura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco

Vista la proposta n. 8 del 7/03/2024, così come istruita dal Responsabile dell'Area Polizia Locale, SUAP e Protezione Civile, relativa al punto X dell'ordine del giorno, come in epigrafe, che qui di seguito integralmente si riporta:

“Premesso che:

- l'art. 117 della Costituzione inserisce la protezione civile quale materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” individua nel comune il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché il promotore del suo sviluppo;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, all'art. 12, comma 1, come modificato dal D. Lgs. del 06/02/2020 n. 4 dispone che “Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni”;

Richiamato in particolare l'art. 12, comma 2 - lettera h) - del Decreto Legislativo 1/2018 il quale prevede che “Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità: ... h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”;

Vista la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, nr. 32 “Sistema regionale di Protezione Civile” nonché la normativa attuativa in materia di protezione civile;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale nr. 25 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto “Costituzione del Gruppo comunale di Protezione Civile e approvazione del Regolamento”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D. Lgs 1/2018 si stabilisce che, per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico (RUNTS) di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del medesimo decreto;

Dato atto, altresì, che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla lettera y del comma 1 dell’articolo 5 annovera la protezione civile tra le attività di interesse generale e, di conseguenza, le Organizzazioni sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall’insieme degli elenchi territoriali e dell’elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività ed eventi di protezione civile al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Decreto Legislativo n. 1/2018, i Gruppi Comunali di volontariato di protezione civile, al fine di essere inquadrati nel Servizio nazionale della protezione civile, devono essere iscritti negli Albi/Elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome e che, con DGR n. 1628 del 26.11.2012 la Regione Marche ha disposto l’iscrizione dei Gruppi Comunali, intercomunali e le Associazioni della protezione civile costituiti sul territorio all’Albo/Elenco territoriale della Regione Marche;

Considerato che:

- il D. Lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore” ha provveduto al riordino e alla revisione in modo organico della disciplina vigente in materia di Enti del terzo settore ed in particolare gli articoli 4 - 5 e 17, hanno disciplinato l’inserimento dei Gruppi Comunali di protezione civile nel RUNTS, quali enti del terzo settore in forma specifica;
- il Codice della protezione civile al comma 1 dell’art. 35 dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione dei gruppi di volontariato, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio Comunale, sulla base di uno schema-tipo di regolamento i cui elementi fondamentali sono stati approvati con Direttiva nazionale che prevede, in particolare: a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile; b) che all’interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest’ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore;

- la Direttiva del 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata su G.U. del 03.03.2023 n. 53, ha approvato uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei gruppi comunali di volontariato della protezione civile;

Preso atto che la Regione Marche, con Deliberazione di Giunta regionale nr. 400 del 27.03.2023, allo scopo di omogeneizzare la normativa a livello nazionale con quella a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriale e al fine di garantire e di assicurare una adeguata ed appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività e agli eventi emergenziali:

- ha revocato della DGR n. 1628 del 26 novembre 2012 avente ad oggetto:” L.R. 32/2001 - DGRM 1301/12. Revoca DGR 825/02 concernente: Revoca DGR 2863/1998 ad oggetto legge regionale n. 11 del 28/03/1998 articolo 10 e articolo 22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile. Indirizzi per la gestione ed approvazione regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile;
- ha approvato lo schema – tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei gruppi comunali di volontariato della protezione civile, già approvato a livello nazionale con direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale Protezione Civile del 22 dicembre 2022;

Considerato che, con nota acquisita al protocollo comunale n. 4245 del 03.04.2023 la Regione Marche, in adempimento della Direttiva sopra richiamata del 22.12.2022 della Presidenza del consiglio di Ministri Dipartimento Protezione civile, ha richiesto l’adeguamento allo schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei Gruppi comunali di volontari di protezione civile, come da Direttiva ministeriale del 22.12.22 sopra citata, entro la data del 30.08.2023 per Gruppi Comunali ed intercomunali di Protezione Civile regolarmente iscritti all’albo/Elenco territoriale e, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 transitati al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) oppure entro la data del 31 ottobre 2023 per Gruppi Comunali ed intercomunali di Protezione Civile iscritti all’albo/Elenco territoriale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 32/2001, e non transitati al RUNTS;

Rilevato che i sopra citati indirizzi prevedono che i vari servizi di Protezione civile della Regione Marche debbano adottare un provvedimento comune tipizzato, fatta salvo comunque la facoltà di apportare modifiche legate ad esigenze locali che non stravolgano il contenuto di fondo del citato Regolamento tipo regionale;

Atteso che il mancato adeguamento allo schema - tipo di regolamento per i Gruppi Comunali ed intercomunali di protezione civile, comporterà agli stessi, la conseguente cancellazione dal RUNTS e dall’Albo/elenco territoriale della regione Marche;

Richiamata la seguente normativa:

- la L.R. n. 32 del 11.12.2001 “Sistema Regionale di protezione civile”;
- il D. Lgs 9 aprile 2018, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” e s.m.i.;
- il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice terzo settore” e s.m.i.;
- la Direttiva presidente del consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020;

- la Direttiva presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2022 “Approvazione di uno schema – tipo di regolamento concernente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi Comunali di volontariato di protezione civile”;
- la Deliberazione della giunta regionale n. 400 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto “L.R. 32/2001 – D. Lgs 1/2018 – Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile – revoca DGR n. 1628 del 26.11.2012. Approvazione schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei Gruppi di volontariato di protezione civile”;

Esaminato lo schema di regolamento tipo contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei Gruppi di volontariato di protezione civile” sopra richiamato, composto da un numero di 16 articoli;

Ritenuto di dover recepire il nuovo regolamento, allegato alla presente (allegato A), con conseguente abrogazione del precedente approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale nr. 25 del 31 maggio 2021, al fine di garantire una maggiore intellegibilità e snellezza dello stesso;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma I D. Lgs. 267/00;

Visti

- lo Statuto comunale;
- la normativa specifica e recente di sistema.

PROPONE

per i motivi indicati in premessa e che, nel presente dispositivo si intendono interamente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale:

- 1) di approvare il nuovo Regolamento di cui all’allegato A) che assume parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione con conseguente abrogazione del Regolamento comunale approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale nr. 25 del 31 maggio 2021;
- 2) di precisare che la stesura del nuovo regolamento nasce dall’esigenza di adeguamento alla normativa regionale sopravvenuta;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente Regolamento nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e la trasmissione al Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Monsampolo del Tronto;
- 4) di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267, per la necessità di recepire le novità legislative introdotte.

Vista la proposta di deliberazione come sopra riportata;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri, ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile dell'Area Polizia Locale, SUAP e Protezione Civile e di regolarità contabile, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Risorse Finanziarie;

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 11(undici)	
ASSENTI	N. 2 (due)	(Cons. Neroni e Caioni)
VOTANTI	N. 11 (undici)	
ASTENUTI	N. 0 (zero)	
VOTI FAVOREVOLI	N. 11 (undici)	
VOTI CONTRARI	N. 0 (zero)	

D E L I B E R A

Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

- 1) di approvare il nuovo Regolamento di cui all'allegato A) che assume parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione con conseguente abrogazione del Regolamento comunale approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale nr. 25 del 31 maggio 2021;
- 2) di precisare che la stesura del nuovo regolamento nasce dall'esigenza di adeguamento alla normativa regionale sopravvenuta;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente Regolamento nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e la trasmissione al Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Monsampolo del Tronto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione favorevole, espressa anch'essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano:

PRESENTI	N. 11(undici)	
ASSENTI	N. 2 (due)	(Cons. Neroni e Caioni)
VOTANTI	N. 11 (undici)	
ASTENUTI	N. 0 (zero)	
VOTI FAVOREVOLI	N. 11 (undici)	
VOTI CONTRARI	N. 0 (zero)	

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto, n. 267/00.

Parere Favorevole del 07-03-2024 di REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Area
F.to Narcisi Massimo

Parere Favorevole del 07-03-2024 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile.

Il Responsabile di Area
F.to Teodori Marco

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
F.to GAGLIARDI RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPASSO PINA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza comunale, 12-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPASSO PINA

ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs.267/2000;

☐ La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dalla Residenza comunale, 12-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPASSO PINA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, 12-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPASSO PINA

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È stato costituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 31 maggio 2021 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Monsampolo del Tronto, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Monsampolo del Tronto e approvato il relativo regolamento.
- 2) Il presente Regolamento viene approvato in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017, nel rispetto della Direttiva del 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata su G.U. del 03.03.2023 n. 53, che ha approvato uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione dei gruppi comunali di volontariato della protezione civile e della Deliberazione di Giunta regionale Marche nr. 400 del 27.03.2023.
- 3) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 4) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
- 5) L'iscrizione del GCVPC nell'albo/elenco territoriale della Regione Marche comporta l'inserimento dei dati del gruppo e dei suoi appartenenti nella banca dati MGO (ex Voloweb). Non potranno essere inseriti nel sistema le persone che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene

impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.

- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
- 5) Solo i volontari di protezione civili, regolarmente inseriti nella banca dati regionale MGO (ex Voloweb) potranno operare legittimamente nelle attività informative, formative, addestrative e di emergenza.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività

del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di **TRE ANNI** ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune e l'aggiornamento e/o l'inserimento dei dati relativi al gruppo stesso e dei singoli volontari nella banca dati regionale denominata MGO (ex Voloweb).

- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le “Funzioni volontariato” delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull’attività svolta dal GCVPC nell’anno precedente.
- 10) L’Assemblea ai sensi dell’art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l’Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all’interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell’ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell’articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l’operatività del Gruppo, per l’espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'iscrizione/aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.
- 5) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto stabilito dalle disposizioni normative in materia, in quanto compatibili.